



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 690

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24, articolo 39, comma 10. Requisiti per l'ammissione all'esame per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore e modalità di svolgimento delle prove

Il giorno **22 Aprile 2022** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica.

La legge provinciale sulla caccia 9 dicembre 1991, n. 24 prevede, all'articolo 39, comma 11, il rilascio della qualifica di esperto accompagnatore, a seguito del superamento di uno specifico esame.

Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, con deliberazione di Giunta provinciale sono fissati i requisiti per l'ammissione all'esame, le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione. Rispetto alla deliberazione 16 febbraio 2015, n. 225 è necessario rivedere parzialmente le modalità e i criteri di conseguimento della qualifica.

Restano immutati i requisiti per l'ammissione, limitata ai cacciatori che hanno esercitato l'attività venatoria per cinque anni senza essere incorsi in trasgressioni.

Una prima modifica, invece, riguarda la presentazione della domanda, che il candidato inoltra al Servizio Faunistico entro il 31 gennaio di ogni anno, stessa data in cui scade il termine per l'iscrizione all'esame per l'abilitazione venatoria.

L'esame consiste ancora in una prova teorica, in forma di colloquio, per verificare la conoscenza della materie oggetto del corso, che affrontano i seguenti argomenti:

- elementi di ecologia;
- elementi di biologia e zoologia della fauna;
- gestione faunistica;
- gestione venatoria, con particolare riferimento agli Ungulati;
- riconoscimento degli Ungulati in natura;
- biometria e valutazione dei capi prelevati;
- nozioni su patologie, igiene e qualità della carne di selvaggina;
- normativa faunistico-venatoria;
- armi e strumenti di caccia e loro impiego in sicurezza;
- sicurezza in montagna e nozioni di primo soccorso.

Una variazione sostanziale, invece, riguarda la formazione pratica, che ha lo scopo di garantire l'acquisizione di maggiori conoscenze sul campo. Il candidato, infatti, non prende più parte a due uscite di osservazione in natura nell'anno di frequentazione del corso, ma, nel triennio antecedente all'esame, partecipa ad attività ed esperienze attestata, scelte tra quelle elencate al punto 5 dell'allegato al presente provvedimento, che gli servono per maturare i crediti richiesti.

Per il controllo da parte della commissione esaminatrice di tali crediti formativi, il Servizio competente in materia di fauna predispone un modulo sul quale vanno registrate le attività svolte.

Considerando il lasso temporale necessario per la piena applicazione del nuovo procedimento, è stabilito un regime transitorio.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Vista la legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia) e successive modificazioni;
- Vista la deliberazione di Giunta provinciale 16 Febbraio 2015, n. 225 che fissa i requisiti per l'ammissione all'esame, le modalità di svolgimento delle prove e i criteri di valutazione;

- Visti gli atti citati in premessa;
- Udita la relazione;

con voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- di approvare i criteri per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore contenuti nell'allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa;
- di revocare la deliberazione di Giunta provinciale 16 Febbraio 2015, n. 225, sostituita integralmente dalla presente;
- di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TAR) entro sessanta giorni o, in alternativa, entro centoventi giorni, ricorso straordinario al Capo di Stato, termini decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso.

Adunanza chiusa ad ore 12:00

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Modalità per il conseguimento della qualifica di esperto accompagnatore

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

Allegato 1)

MODALITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA DI ESPERTO ACCOMPAGNATORE

1. Qualifica

La qualifica di *esperto accompagnatore* si consegue dopo aver frequentato uno specifico percorso formativo e superato un esame finale.

2. Attivazione della procedura

Il Servizio provinciale competente in materia di fauna, sentito l'Ente gestore in relazione all'esigenza di integrare gli elenchi degli esperti accompagnatori, attiva con cadenza annuale la procedura prevista dall'articolo 39, comma 11 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24.

3. Domanda e requisiti

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Servizio provinciale competente in materia di fauna raccoglie le domande di accesso al corso e all'esame per il riconoscimento della qualifica di *esperto accompagnatore* e sottopone l'elenco dei candidati all'Ente Gestore per le verifiche del possesso dei requisiti e l'espressione del parere.

Nella domanda il cacciatore dichiara:

- di aver esercitato l'attività venatoria in provincia di Trento per un periodo di almeno cinque anni, anche non continuativi;
- di non essere incorso in trasgressioni inerenti l'attività venatoria negli ultimi cinque anni in cui ha esercitato tale attività in provincia di Trento.

Il corso di formazione è attivato al raggiungimento di almeno trenta partecipanti. Alla formazione sono ammessi al massimo centocinquanta partecipanti per ogni edizione annuale. A fronte di un numero superiore di richieste, l'ammissione rispetta l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.

4. Corso di formazione in aula

Le modalità e i contenuti del corso sono approvati dal Servizio provinciale competente in materia di fauna.

La programmazione e la gestione del corso è affidata all'Accademia Ambiente Foreste e Fauna del Trentino del Centro Istruzione e Formazione - Fondazione Edmund Mach o a un altro ente di formazione riconosciuto idoneo dal Servizio provinciale competente in materia di fauna.

Il corso di formazione, articolato in lezioni in aula, ed eventuali esercitazioni pratiche, verte sui seguenti argomenti:

- elementi di ecologia;
- elementi di biologia e zoologia della fauna;
- gestione faunistica;
- gestione venatoria, con particolare riferimento agli Ungulati;
- riconoscimento degli Ungulati in natura;

- tecnica venatoria;
- biometria e valutazione dei capi prelevati;
- nozioni su patologie, igiene e qualità della carne di selvaggina;
- normativa faunistico – venatoria;
- armi e strumenti di caccia e loro impiego in sicurezza;
- sicurezza in montagna e nozioni di primo soccorso.

Il candidato deve raggiungere almeno l'80 per cento del monte ore programmato comprensivo di lezioni ed eventuali esercitazioni pratiche. Al termine del percorso formativo, l'ente organizzatore trasmette alla Commissione esaminatrice il registro delle presenze.

5. Attività formative accreditate

Il candidato deve aver conseguito, nei tre anni antecedenti all'anno in cui si svolge l'esame, almeno nove crediti formativi, attraverso la partecipazione alle seguenti attività:

- a uscita di osservazione degli ungulati in natura, accompagnato da personale del Corpo forestale trentino, o da un guardiacaccia, o da un tecnico dell'Associazione cacciatori trentini, che ne attesta la presenza sul modulo predisposto dal Servizio competente in materia di fauna (**tre** crediti formativi per ogni uscita);
- b partecipazione ai censimenti delle specie delegate, attestata dal personale del Corpo forestale trentino, o dal guardiacaccia, o dal tecnico dell'Associazione cacciatori trentini sul modulo predisposto dal Servizio competente in materia di fauna (**tre** crediti formativi per ogni censimento);
- c partecipazione ad attività di volontariato presso i centri di controllo della selvaggina attestata dal Guardiacaccia sul modulo predisposto dal Servizio competente in materia di fauna (**un** credito formativo);
- d partecipazione a convegni, congressi, seminari o eventi simili, dedicati a materie comprese fra quelle previste per il corso di formazione, di cui al punto 4, attestata dal soggetto organizzatore dell'evento sul modulo predisposto dal Servizio competente in materia di fauna (**tre** crediti formativi per ogni evento);
- e partecipazione a sessioni di tiro attestate dalla Sezione Tiro a Segno Nazionale sul modulo predisposto dal Servizio competente in materia di fauna (**un** credito formativo per sessione).

Almeno **sei** crediti formativi vanno conseguiti svolgendo le attività previste alle lettere a), uscite di osservazione, o b), censimenti di almeno due delle tre specie delegate.

Ogni candidato, al momento dell'esame, presenta alla Commissione per la valutazione di merito, il modulo predisposto dal Servizio competente in materia di fauna sul quale sono registrati i crediti formativi maturati, necessari per l'ammissione all'esame.

6. Esame

L'esame prevede un colloquio di tipo teorico-pratico sugli argomenti del corso, elencati al punto 4. Durante la prova il candidato effettua valutazioni su reperti e/o immagini di fauna. La prova si considera superata qualora il candidato abbia conseguito una valutazione positiva in tutte le materie.

In caso di esito negativo il candidato può sostenere nuovamente l'esame l'anno successivo, senza obbligo di frequentare il corso una seconda volta. L'ammissione all'esame è possibile anche qualora i candidati ripetenti siano in soprannumero rispetto ai posti disponibili. In caso di ulteriore esito negativo il candidato deve ripetere integralmente il percorso formativo.

Il candidato che non si presenta all'esame, ma produce una giustificazione scritta al Servizio provinciale competente in materia di fauna entro il giorno dell'esame stesso, è ammesso alla prova di recupero in una data successiva. Qualora il candidato assente non esibisca alcuna giustificazione scritta, l'esito dell'esame è considerato negativo.

7. Regime transitorio

Per la sessione d'esame dell'anno 2022 è possibile acquisire solo sei crediti formativi, attestando sul modulo predisposto dal Servizio competente in materia di fauna la partecipazione alle attività elencate nel paragrafo 5, rispettivamente al punto a), uscita di osservazione, e b), censimenti delle specie delegate. Almeno tre dei sei crediti vanno acquisiti partecipando all'attività del punto a).